



2023/2019(INI)

18.7.2023

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione del regolamento del 2018 sui blocchi geografici nel mercato unico digitale
(2023/2019(INI))

Relatrice per parere (*): Sabine Verheyen

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda l'importanza cruciale del settore cinematografico e audiovisivo nonché di altri settori creativi con contenuti online protetti dal diritto d'autore per l'UE, a livello sia economico sia culturale, e ritiene che tali settori siano essenziali per salvaguardare la diversità culturale e linguistica dell'UE e il pluralismo dei media; sottolinea che il settore cinematografico e audiovisivo europeo ha subito interruzioni e perdite di entrate a causa della pandemia di COVID-19;
2. accoglie con favore le conclusioni di tale relazione di valutazione, che conferma che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai contenuti online protetti dal diritto d'autore non apporterebbe benefici sostanziali ai consumatori in termini di scelta dei contenuti e avrebbe conseguenze negative in termini di costi e di pluralismo dell'offerta di contenuti;
3. sottolinea che gli investimenti nella produzione, nella distribuzione e nella proiezione di film sono un'impresa ad alto rischio e che tali investimenti sono salvaguardati dalla capacità di garantire l'esclusività del film su base territoriale;
4. osserva che il settore cinematografico e audiovisivo dispone di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui molte piccole e medie imprese, comprese numerose società di produzione, società di distribuzione e sale cinematografiche indipendenti altamente innovative e creative che producono, distribuiscono e presentano un'ampia varietà di contenuti in tutta l'UE;
5. sottolinea l'adattamento pragmatico e costante del settore cinematografico e audiovisivo in Europa alle realtà culturali ed economiche di un'Unione che comprende 27 paesi, con culture nazionali e regionali, abitudini, condizioni di mercato e tipologie di pubblico diverse, e che richiede un approccio mirato allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione dei contenuti;
6. sottolinea i principi fondamentali di finanziamento del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare l'indispensabile assegnazione territoriale ed esclusiva dei diritti di licenza e la libertà contrattuale, e osserva che la catena del valore del cinema è un ecosistema strettamente connesso; sottolinea che ciò che accade online ha anche un impatto su ciò che accade offline; ricorda che l'esclusività temporale e l'esclusività territoriale sono strettamente interconnesse;
7. sottolinea che il dialogo sulla disponibilità delle opere, avviato dalla Commissione nel quadro del piano d'azione per i media e l'audiovisivo, non ha ancora portato a progressi concreti; ricorda la relazione della Commissione che conferma che l'accesso ai titoli disponibili in ciascuno Stato membro dell'UE varia notevolmente;
8. accoglie con favore, a tale proposito, la prima revisione a breve termine della

Commissione del regolamento (UE) 2018/302¹ (regolamento sui blocchi geografici), che sostiene il mantenimento dell'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del regolamento;

9. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2021 e del 4 aprile 2022, che sottolineano l'importanza dell'esclusività territoriale e della concessione esclusiva di licenze per la sostenibilità del settore audiovisivo;
10. ribadisce che il sistema di licenze territoriali esclusive garantisce attualmente il finanziamento sostenibile dei film e dei contenuti audiovisivi e contribuisce a garantire la diversità culturale e dei contenuti, il pluralismo e un'ampia gamma di modelli commerciali di distribuzione, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei consumatori dell'UE;
11. sottolinea i risultati conseguiti dal regolamento (UE) 2017/1128 in relazione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno², che consente agli abbonati di accedere e utilizzare servizi di contenuti online, che sono prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza, allorché sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro, pur non perturbando la catena del valore dei produttori audiovisivi; ricorda il ruolo della portabilità nel migliorare l'accessibilità ai contenuti cinematografici e audiovisivi quando i residenti europei viaggiano all'estero e chiede un'ulteriore valutazione della sua efficacia e applicazione concreta alla luce delle abitudini di consumo e delle tendenze di mercato in rapida evoluzione nel settore;
12. sottolinea che l'attuale sistema di esclusività territoriale nello sport contribuisce a mantenere la qualità e la fornitura dei contenuti, nonché a offrire sostenibilità agli organizzatori di eventi sportivi, garantendo nel contempo il finanziamento degli sport di base e gli investimenti nella promozione dei talenti;
13. ritiene che l'inclusione dei servizi audiovisivi nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici comporterebbe una significativa perdita di entrate, mettendo a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, erodendo nel contempo la libertà contrattuale e riducendo la diversità culturale nella produzione, nella distribuzione e nella presentazione dei contenuti; sottolinea che tale inclusione si tradurrebbe in un minor numero di canali di distribuzione, determinando in ultima analisi un aumento dei prezzi per i consumatori;
14. sottolinea che la concessione di licenze territoriali consente ai distributori e agli operatori cinematografici una maggiore flessibilità per cooperare al fine di creare mercati per i contenuti nei rispettivi territori, come l'uscita di film differita, garantendo nel contempo il rispetto delle norme nazionali in materia di principio cronologico dei media nonché sforzi di marketing mirati che tengano conto delle specificità culturali e

¹ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I, del 2.3.2018, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

linguistiche;

15. sottolinea che i dati recenti dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo dimostrano che il mercato sta fornendo un numero crescente di film europei al pubblico in tutta Europa; riconosce che questo aumento della disponibilità dimostra che il modello commerciale dell'esclusività territoriale garantisce un'abbondanza di film e che il mantenimento dell'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del regolamento rimane adeguato allo scopo;
16. sottolinea che tale inclusione potrebbe innescare una catena di effetti negativi per la creazione, il finanziamento, la produzione, la distribuzione, la promozione e l'utilizzo di film e contenuti audiovisivi a medio e lungo termine, danneggiando così potenzialmente la diversità culturale e un'intera catena del valore che si basa interamente sul principio di territorialità;
17. ricorda che, come indicato nella relazione della Commissione del novembre 2020 sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici, i blocchi geografici nel settore del libro non costituiscono una preoccupazione per la grande maggioranza dei consumatori e l'inclusione degli e-book nell'ambito di applicazione del regolamento si tradurrebbe in una perdita di entrate, mettendo a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, erodendo nel contempo la libertà contrattuale, riducendo la diversità culturale, accentuando il monopolio di pochi operatori dominanti sul mercato e spingendo in tal modo molte PMI al di fuori del mercato, minando le offerte alternative o indipendenti e non apportando così praticamente alcun beneficio ai consumatori;
18. ritiene che l'inclusione dei servizi musicali nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici comporterebbe una significativa perdita di entrate, che metterebbe a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, eroderebbe la libertà contrattuale e ridurrebbe la diversità culturale sia nella produzione sia nella distribuzione dei contenuti e determinerebbe un aumento dei prezzi per i consumatori;
19. ritiene che tale inclusione potrebbe, in particolare, portare a un'armonizzazione dei prezzi che sarebbe pregiudizievole per i consumatori, in quanto potrebbe causare un aumento dei prezzi nei paesi in cui l'esclusività territoriale consente di offrire contenuti a un prezzo in linea con il potere d'acquisto dei consumatori;
20. ritiene che occorra fare di più per garantire la circolazione e la disponibilità di opere e programmi nell'UE, compresi i contenuti cinematografici e audiovisivi esistenti e nuovi, rispecchiando in tal modo la ricchezza e la diversità della cultura in Europa a livello transfrontaliero; riconosce, a tale proposito, la massima importanza di sostenere le coproduzioni europee, il doppiaggio o il sottotitolaggio nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e la diffusione internazionale delle opere; invita la Commissione a proporre, in partenariato con il settore, un'iniziativa volta a garantire che i film vincitori di premi europei, come i vincitori del Premio LUX del pubblico, siano disponibili in tutta l'UE e che sia reso disponibile un catalogo più ampio sui servizi di video on demand a livello transfrontaliero, in modo da generare un ulteriore ritorno sugli investimenti in diversi mercati nazionali;
21. invita la Commissione ad avviare lavori sulla reperibilità delle opere europee online e a studiare il ruolo, l'impatto e la trasparenza degli algoritmi di raccomandazione nel

settore culturale;

22. osserva che fornire sostegno al sottotitolaggio e al doppiaggio dei contenuti aumenta non solo la domanda e la disponibilità in diversi paesi, ma anche l'accessibilità di detti contenuti; richiama l'attenzione sull'aumento di contenuti europei forniti al pubblico in tutta Europa e chiede ulteriori investimenti da parte degli Stati membri e del settore;
23. ricorda l'importanza dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE³ (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e sottolinea che l'accessibilità dei contenuti dovrebbe essere intesa sulla sua portata completa; chiede il rafforzamento della sua applicazione, anche per le persone con disabilità uditive e visive, garantendo che l'accesso ai contenuti audiovisivi sia inclusivo e disponibile per tutti i cittadini europei;
24. sostiene la promozione della cultura europea e della diversità dei contenuti, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei consumatori europei;
25. ricorda la natura unica delle esperienze fornite dal settore cinematografico e, in tale contesto, il valore delle uscite nelle sale, e invita gli Stati membri a sostenere il proseguimento del loro utilizzo, restando al passo nel contempo con l'evoluzione delle abitudini e dei modelli di consumo dei cittadini;
26. ribadisce la necessità di investire per anticipare ulteriori cambiamenti del mercato, promuovere l'emergere di nuovi formati e rafforzare la presenza online di offerte diversificate da parte delle imprese dell'UE.

³ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 23 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Martina Michels, Niklas Nienass, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Rob Rooker, Marc Tarabella
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Angel Dzhambazki, Erik Marquardt

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

23	+
ECR	Angel Dzhambazki, Rob Rooker
ID	Christine Anderson
NI	Marc Tarabella
PPE	Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva
S&D	Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Predrag Fred Matić, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio
The Left	Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

3	-
Verts/ALE	Romeo Franz, Erik Marquardt, Niklas Nienass

2	0
NI	Andrea Bocskor
S&D	Petra Kammerevert

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti